

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-125	del 25/02/2013
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Comando presso la sede INAIL di Barletta della sig.ra LAMONACA ANTONELLA, dipendente con profilo professionale di coadiutore amministrativo, cat. B, posizione economica iniziale.	
Proposta	n. PDTD-2013-129	del 25/02/2013
Struttura adottante	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	
Dirigente adottante	Manaresi Lia	
Struttura proponente	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	
Dirigente proponente	Manaresi Lia	
Responsabile del procedimento	Roncarati Giulia	

Questo giorno 25 (venticinque) febbraio 2013 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Manaresi Lia, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali.
Comando presso la sede INAIL di Barletta della sig.ra LAMONACA ANTONELLA,
dipendente con profilo professionale di coadiutore amministrativo, cat. B, posizione
economica iniziale.**

RICHIAMATI:

- l'art. 17 della L. 28/7/1999 n. 266, il quale dispone che il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze Armate trasferito d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D. Lgs. n. 165/2001, ha diritto all'atto del trasferimento ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina;
- l'art. 20 "Comando" del CCNL Sanità integrativo sottoscritto il 20/9/2001;
- gli artt. 56 e 57 del d.P.R. n. 3/1957 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 16 "Comandi" del Reg. Generale di ARPA E.R.;
- l'art. 30, comma 2-sexies del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato con L. n. 183/2010;

VISTE:

- la nota assunta in atti con prot. n. PGDG/2013/75 del 8/1/2013, con la quale la sig.ra LAMONACA ANTONELLA, dipendente a tempo indeterminato di ARPA ER inquadrata nel profilo professionale di coadiutore amministrativo, cat. B, posizione economica iniziale, ha chiesto il nulla osta all'attivazione del comando presso INAIL – Direzione Regionale per la Puglia, ai sensi dell'art. 17, L. 28/7/1999, n. 266;
- la nota prot. n. PGDG/2013/678 del 11/02/2013, con la quale ARPA ER ha espresso il proprio nulla osta all'attivazione del comando per tutta la durata del trasferimento d'autorità del coniuge militare presso l'attuale sede di servizio, chiedendo altresì indicazioni su come l'amministrazione di destinazione della dipendente comandata intende procedere relativamente al trattamento economico accessorio;
- la nota assunta in atti con prot. n. PGDG/2013/756 del 15/02/2013, con la quale INAIL – Direzione Centrale Risorse Umane, ha autorizzato l'attivazione del comando presso la sede INAIL di Barletta della sig.ra LAMONACA ANTONELLA, dipendente ARPA con profilo professionale di coadiutore amministrativo, cat. B, posizione economica iniziale del CCNL Sanità, ai sensi dell'art. 17, L. 28/7/1999, n. 266, con decorrenza dal 1° marzo 2013, specificando altresì che ARPA dovrà anticipare alla dipendente comandata esclusivamente il

trattamento economico fondamentale, in quanto l'Amministrazione di destinazione corrisponderà direttamente quello accessorio;

- la nota assunta in atti con prot. n. PGDG/2013/800 del 18/02/2013, con la quale INAIL – Direzione Regionale per la Puglia ha espresso il proprio assenso all'attivazione del comando della sig.ra LAMONACA ANTONELLA, ai sensi dell'art. 17, L. 28/7/1999, n. 266, con decorrenza dal 1° marzo 2013, ribadendo quanto già espresso da INAIL – Direzione Centrale Risorse Umane relativamente al trattamento economico fondamentale ed accessorio;

RITENUTO PERTANTO:

- di procedere con l'attivazione del comando in uscita della dipendente LAMONACA ANTONELLA con la decorrenza suindicata per tutta la durata del trasferimento d'autorità del coniuge, alle condizioni concordate tra le Amministrazioni interessate con le note citate, a cui si fa rinvio;
- di precisare che tale comando, attivato ai sensi dell'art. 17, L. 28/7/1999, n. 266, è diretto a tutelare il diritto soggettivo della dipendente al ricongiungimento familiare, rendendo effettivo il diritto all'unità della famiglia che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana;
- di stabilire che sarà onere della dipendente in oggetto comunicare a questa Agenzia il verificarsi di eventuali futuri trasferimenti del coniuge che facciano venir meno la necessità di ricongiungimento del nucleo familiare;

CONSIDERATO:

- che sono a carico dell'Ente di destinazione tutti gli oneri economici, diretti e riflessi, relativamente al periodo di comando;

PRECISATO:

- che ARPA ER chiederà all'Ente di destinazione il rimborso degli emolumenti relativi al trattamento economico fondamentale, che continuerà ad essere anticipato mensilmente alla dipendente comandata, mentre quello accessorio verrà corrisposto direttamente dall'Amministrazione di destinazione;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile di procedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/1990 e degli artt. 11, 12 e 13 della legge regionale n. 32/1993, la Dott.ssa Giulia Roncarati;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa

1. di disporre, ai sensi dell'art. 17, L. 28/7/1999, n. 266, il comando presso la sede INAIL di Barletta della sig.ra LAMONACA ANTONELLA, dipendente a tempo indeterminato di ARPA E.R. nel profilo professionale di coadiutore amministrativo, cat. B, posizione economica iniziale del CCNL Sanità;
2. di stabilire la decorrenza del comando di cui al punto precedente nella data del 1° marzo 2013 per tutta la durata del trasferimento d'autorità del coniuge militare presso l'attuale sede di servizio, alle condizioni concordate tra le Amministrazioni interessate con le note in premessa citate, a cui si fa rinvio;
3. di stabilire che sarà onere della dipendente in oggetto comunicare a questa Agenzia il verificarsi di eventuali futuri trasferimenti del coniuge che facciano venir meno la necessità di ricongiungimento del nucleo familiare;
4. di dare atto che sono a carico dell'Ente di destinazione tutti gli oneri economici, diretti e riflessi, relativamente al periodo di comando;
5. di dare atto, pertanto, che ARPA chiederà all'Ente di destinazione il rimborso degli emolumenti relativi al trattamento economico fondamentale, che continuerà ad essere anticipato mensilmente alla dipendente comandata, mentre quello accessorio verrà corrisposto direttamente dall'Amministrazione di destinazione;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa.

LA RESPONSABILE AREA SVILUPPO
RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI
(Dott.ssa Lia Manaresi)